

Legge regionale 27 marzo 1996 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 27

(Infermità per causa di servizio)

1. Ai fini dell'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni contratte o subite per eventi riconducibili all'attività di servizio prestata nonché ai fini della liquidazione dell'eventuale equo indennizzo, trova applicazione la normativa dello Stato vigente in materia.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento alle domande presentate in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono abrogati l'articolo 88 della legge regionale 31 agosto 1975, n. 48 ed il Capo IV del Titolo II della Parte IV della legge regionale 53/1981 ad eccezione dell'articolo 166.